



REGOLAMENTO

“COPPA TERZA CATEGORIA BENEVENTO”

STAGIONE SPORTIVA 2024/25

In appendice all'attività del Campionato di Terza Categoria D.P. Benevento è organizzata la Coppa Terza Categoria Benevento 2024 - 2025. Alla competizione risultano iscritte n. 5 società che sono state inserite in un unico girone.

Al termine delle gare del girone come da calendario, con gare di sola andata, accederanno alla finale le società classificate al Primo ed al Secondo posto del girone.

In ipotesi di parità di punteggio nella prima o nella seconda posizione in classifica, tra due o più società, si adotterà il seguente criterio per determinare la prima classificata:

- a) maggior numero di punti negli incontri diretti;
- b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti;
- c) miglior piazzamento nella coppa disciplina della presente competizione;
- d) maggior numero di reti segnate nell'intero girone di Coppa;
- e) minor numero di reti subite nell'intero girone di Coppa;
- f) sorteggio.

GARA DI FINALE

La finale si svolgerà con gara **unica**, su un impianto designato dalla D.P. Benevento.

FINALE	PRIMA CLASSIFICATA	SECONDA CLASSIFICATA
--------	--------------------	----------------------

Qualora al termine dei novanta minuti persistesse situazione di parità di punteggio si procederà direttamente ai tiri di rigore secondo quanto previsto dalla regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio della F.I.G.C.

CALENDARIO GARE

- 1° Giornata andata 03 -04/05/2025
- 2° Giornata andata 10 -11/05/2025
- 3° Giornata andata 17 - 18/05/2025
- 4° Giornata ritorno 24 - 25/05/2025
- 5° Giornata ritorno 31/05 – 1/06/2025

FINALE

DATA E LUOGO DA DEFINIRE

Variazioni campi ed orari nullità delle richieste di inversione di campo

Le società ospitanti potranno richiedere la variazione dell'orario, della data e dell'impianto fino al mercoledì (rispettando in ogni caso le prescrizioni regolamentari) entro le ore 24.00 che precede la gara inoltrando pec al seguente indirizzo: del.benevento@Lnd.it superato tale perentorio termine le società dovranno inviare allo stesso indirizzo necessariamente comunicazione di variazione in accordo.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo, anche attraverso la pubblicazione di eventuale Comunicato Ufficiale straordinario, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine.

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto delle esigenze organizzative e del calendario.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI – AMMONITI – ESPULSI

Il modulo è presente nella sezione modulistica del sito campania.lnd.it

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Per l'esecuzione delle sanzioni si rimanda all'art. 19 Comma 5 e agli artt.20 e 21 del CGS.

Si evidenzia che la società che rinuncia alla partecipazione ad una gara o alla quale sarà applicato l'art.10 del CGS, sarà automaticamente esclusa dalla competizione.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

“Nel corso della gare di Coppa Terza Categoria Benevento POSSONO ESSERE EFFETTUATE CINQUE SOSTITUZIONI PER SQUADRA INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO”.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI E RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare. I provvedimenti disciplinari sono, viceversa, appellabili – nei limiti e con le modalità, di cui al Codice di Giustizia Sportiva – innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Campania. Un eventuale reclamo (con esclusione ribadita di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per i quali è prescritta l'inammissibilità e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di altre modalità e prescrizioni di cui all'art. 67 C.G.S.) deve essere preannunciato alla società controparte ed al Giudice Sportivo di questa Delegazione, a mezzo posta elettronica certificata (con esclusione di qualsiasi altra modalità), entro le ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara. Le relative motivazioni, unitamente alle ricevute di preannuncio reclamo, devono essere inviate alla società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa della gara, sempre a mezzo posta elettronica certificata. Eventuali controdeduzioni devono essere formalizzate con le stesse modalità di posta elettronica certificata, dalla società controparte, con invio alla società reclamante ed al Giudice Sportivo Territoriale, entro le ore 13.00 del giorno del ricevimento delle motivazioni di cui al reclamo. Il Comunicato Ufficiale contenente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sarà pubblicata alle ore 17.00 dello stesso giorno. Per inderogabile esigenza di rapidità, un'eventuale sospensione delle gare della fase finale sarà disposta esclusivamente con riferimento ai reclami, che siano pervenuti a questa Delegazione, con le indicate modalità, entro il termine categorico del giorno successivo a quello della gara di riferimento. Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà esclusa dalla fase medesima e gravata dalle sanzioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e sanzione pecuniaria, determinata nella misura di € 100,00).

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme, di cui alle Carte Federali della F.I.G.C.

**Il Segretario
Carlotta Carfora**

**Il Delegato
Vincenzo Lombardi**